



ORDINANZA N. 75 DEL 06/08/2026

AREA 5 - POLIZIA LOCALE

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI IN ONORE DI SAN SALVATORE NEL VILLAGGIO DI SAN SALVATORE DI SINIS E NEL CORSO DELLA PROCESSIONE DI "SANTU SRABADOEDDU"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 23 del 01.10.2025 di nomina del Responsabile dell'Area 5 Polizia Locale;

Premesso che a decorrere dal 28 agosto 2026 al 07 settembre 2026 nel villaggio di San Salvatore di Sinis si terranno i festeggiamenti civili e religiosi in onore del Santo omonimo;

Dato atto che il giorno 28 agosto 2026, a partire dalle ore 06:00 circa, si terrà una solenne processione delle donne scalze in costume che porteranno il simulacro di "Santu Srabadoeddu" dalla pieve di Santa Maria Assunta fino al villaggio di San Salvatore di Sinis, con cui si darà ufficialmente avvio ai festeggiamenti in onore di San Salvatore, mentre il giorno 07 settembre 2026, a partire dalle ore 06:30 circa, si svolgerà un'altra processione seguendo il percorso inverso, con partenza dal villaggio di San Salvatore di Sinis e arrivo nella pieve di Santa Maria Assunta, con la quale si concluderanno i festeggiamenti;

Vista l'istanza, prot. n. 12384 del 06.05.2026, presentata dalla sig.ra Spanu Maria Francesca, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione "Santu Srabadoeddu" con sede a Cabras in via Toscana n. 35, con la quale si comunicano le date e viene richiesto il supporto per lo svolgimento della processione delle donne scalze di Cabras in onore di San Salvatore nelle strade di competenza comunale, il giorno 28 agosto 2026 per il trasporto del simulacro da Cabras fino al villaggio di San Salvatore di Sinis con partenza alle ore 06:00 circa dalla Pieve di Santa Maria Assunta e il giorno 07 settembre 2026 con partenza alle ore 06:30 circa per il trasporto del simulacro dal villaggio di San Salvatore di Sinis a Cabras fino alla Pieve di Santa Maria Assunta;

Preso atto che la suddetta processione si snoderà lungo il seguente percorso:

- il 28 agosto 2026: partenza dalla pieve di Santa Maria Assunta in via Peschiera, via Roma, via Torino, via Tola, via Tharros, S.P. 6 fino alla strada sterrata di accesso al villaggio di San Salvatore di Sinis denominata "*Su cammiu de su Santu*", con arrivo presso la chiesa di San Salvatore di Sinis;
- il 07 settembre 2026: partenza dalla chiesa di San Salvatore di Sinis, strada sterrata denominata "*Su cammiu de su Santu*", S.P. 6, via Tharros, via Cavallotti, piazza Vittorio Emanuele, via Roma, con arrivo presso la Pieve di Santa Maria Assunta in via Peschiera;

Dato atto che le strade lungo le quali si snoderanno le processioni di cui sopra sono ad alta densità di traffico e talune con carreggiata di esigue dimensioni;

Rilevato inoltre che nel periodo compreso tra il 28 agosto 2026 e il 07 settembre 2026 il villaggio di San Salvatore di Sinis sarà visitato quotidianamente da un numero consistente di persone in occasione sia delle celebrazioni religiose sia delle manifestazioni di pubblico spettacolo in programma;

Considerato che il villaggio di San Salvatore di Sinis è caratterizzato da strade sterrate di dimensioni estremamente ridotte, lungo le quali si snoderanno ogni giorno delle processioni nell'ambito dei festeggiamenti religiosi, ed inoltre che nell'area di svolgimento delle manifestazioni di pubblico spettacolo in occasione dei festeggiamenti civili saranno posizionati diversi autobar e bancarelle nei posteggi appositamente assegnati ai vari titolari, pertanto la presenza di veicoli in transito e in sosta non consentirebbe il regolare svolgimento delle manifestazioni religiose e civili in condizioni di sicurezza;

Considerato che occorre disciplinare la viabilità lungo il percorso della processione del 28 agosto 2026 da Cabras al villaggio di San Salvatore di Sinis e di quella del 07 settembre 2026 dal villaggio di San Salvatore di Sinis a Cabras, nonché all'interno del villaggio di San Salvatore di Sinis nel periodo compreso tra il 28 agosto 2026 e il 07 settembre 2026 in occasione dei festeggiamenti religiosi e civili, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità dei partecipanti;

Ritenuto di adottare un provvedimento di modifica temporanea della viabilità per consentire lo svolgimento delle celebrazioni religiose e dei festeggiamenti civili in totale sicurezza e al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e quella dei partecipanti;

Considerato che si rende necessaria, l'interdizione del transito, eccetto nella fascia oraria dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 per i veicoli dei proprietari delle case prive di cortili prospicienti il lato esterno, per quelli impegnati nelle operazioni di trasporto e scarico delle attrezzature necessarie all'allestimento degli spettacoli musicali e per quelli degli esercenti attività commerciali assegnatari di posteggio, nonché l'interdizione della sosta, con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli, all'interno del villaggio di San Salvatore di Sinis, dal 28 agosto 2026 al 07 settembre 2026, come da segnaletica, nonché l'istituzione del divieto di transito nelle strade interessate dalla processione delle donne scalze del 28 agosto 2026 e da quella del 07 settembre 2026, per il tempo necessario al passaggio del corteo, al fine di consentire il regolare svolgimento delle stesse e di salvaguardare la pubblica incolumità e quella dei partecipanti;

Considerato che al fine di garantire alti livelli di sicurezza nel periodo dei festeggiamenti civili e dunque a partire dal giorno 28 agosto e fino al 07 settembre 2026 occorre che diverse aree attorno all'abitato di San Salvatore risultino libere da qualsiasi autovettura:

- nell'area attorno alla statua di San Salvatore ubicata nella parte terminale della strada sterrata denominata "*Su cammiu de su santu*" come da segnaletica;
- nei bordi della strada provinciale numero 7 pressì ingresso parcheggio nord come da segnaletica;

Visto che occorre prevedere nel parcheggio ricavato nella parte sud del villaggio di San Salvatore degli spazi da destinare alla sosta esclusiva dei mezzi dedicati alle riprese televisive e degli stalli in numero di 20 da destinare alla sosta esclusiva delle vetture dedicate al trasporto di soggetti con capacità deambulazione ridotta;

Visti gli artt. 6, 7, 157, 158 e 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;

ORDINA

Dal giorno 28 agosto 2026 fino al 07 settembre 2026 e comunque fino al termine delle manifestazioni civili e religiose in onore di San Salvatore,

- ☐ **l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutte le categorie dei veicoli all'interno del villaggio di San Salvatore, come da segnaletica.**

É consentito l'accesso, solamente per le operazioni di carico e scarico all'interno del villaggio medesimo, esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al mattino e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nel pomeriggio;

- **ai veicoli dei proprietari delle case prive di cortili prospicienti il lato esterno;**
 - **ai veicoli impegnati nelle operazioni di trasporto e scarico delle attrezzature necessarie all'allestimento degli spettacoli musicali che si terranno all'interno del villaggio;**
 - **ai veicoli degli esercenti attività commerciali assegnatari di posteggio all'interno del villaggio.**
- ☐ **l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutte le categorie dei veicoli nell'area attorno alla statua di San Salvatore ubicata nella parte terminale della strada sterrata denominata “*Su cammiu de su santu*”, come da segnaletica;**
- ☐ **l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutte le categorie dei veicoli nei bordi della strada provinciale numero 7 come da segnaletica;**
- ☐ **l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutte le categorie dei veicoli eccetto i veicoli di supporto agli incaricati delle operazioni di ripresa televisiva nell'areale adibito a parcheggio posto nella parte meridionale dell'abitato di San Salvatore di Sinis come da segnaletica;**
- ☐ **l'istituzione di n° 20 stalli di sosta disabili riservati ai detentori dello speciale contrassegno di cui all'art. 381 del Reg. Es. del Codice della Strada nell'areale adibito a parcheggio posto nella parte meridionale dell'abitato di San Salvatore di Sinis come da segnaletica;**

ORDINA

Inoltre:

1. **L'istituzione del divieto temporaneo di circolazione stradale durante il passaggio della processione delle donne scalze col simulacro di “*Santu Srabadoeddu*”, nelle vie interessate e per il tempo strettamente necessario al transito del corteo, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, nelle seguenti date e nel seguente itinerario:**

- **il giorno 28 agosto 2026: via Peschiera, via Roma, Via Torino, via Tola, via Tharros, strada sterrata denominata “*su Camiu de su Santu*”, villaggio di San Salvatore di Sinis;**
 - **Il giorno 07 settembre 2026: villaggio di San Salvatore di Sinis, strada sterrata denominata “*su Camiu de Su Santu*”, via Tharros, via Cavallotti, piazza Vittorio Emanuele III e via Roma;**
2. **l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli nella via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Peschiera e l’intersezione con via Torino, come da segnaletica, il giorno 28 agosto 2026 dalle ore 05:00 fino al termine del passaggio della processione;**
 3. **l’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli nella via Roma, come da segnaletica, il giorno 07 settembre 2026 dalle ore 09:00 a cessate esigenze;**
 4. durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:
 - a) il divieto di transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei partecipanti;
 - b) il divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti;
 - c) l’obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza;
 5. che il traffico veicolare sia deviato nelle strade adiacenti non interessate alla processione a cura del personale di Polizia Locale;
 6. la deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla cerimonia religiosa, lungo citato percorso;
 7. agli organizzatori di adottare le opportune cautele per consentire lo svolgimento in sicurezza della processione;
 8. che, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso;
 9. che la presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari per lo svolgimento della processione religiosa di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali;

10. la presente ordinanza è valida solo per le strade di competenza del Comune di Cabras e a tal fine l'organizzazione dovrà attenersi scrupolosamente all'itinerario autorizzato;
11. che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, mentre gli eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;
12. che sia data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico dell'organizzazione della processione, restando il Comune di Cabras ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

PRESCRIVE

1. All'organizzazione della processione:

- a) il rispetto delle prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica – Direttiva";
- b) che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e da tutti gli altri obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa in materia in particolare di trasmettere almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento, al Sig. Questore di Oristano, in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "preavviso di manifestazione pubblica" ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);
- c) Che il corteo delle donne scalze, sia il giorno 28 agosto 2026, sia il giorno 07 settembre 2026, possa partire esclusivamente con la scorta del Servizio Polizia Locale del Comune di Cabras; pertanto, non sarà possibile dare avvio alla processione in assenza dei mezzi di polizia che precedono il corteo e in ogni caso prima che gli agenti di Polizia Locale abbiano assunto la direzione della viabilità lungo tutto il percorso da Cabras al villaggio di San Salvatore di Sinis e dal villaggio di San Salvatore di Sinis a Cabras.**

2. **All'organizzazione dei festeggiamenti civili**, l'obbligo di provvedere, dal 28 agosto 2026 al 07 settembre 2026, ad eccezione della fascia oraria compresa fra le ore 10:00-12:00 e le ore 15:00- 17:00, alla vigilanza delle transenne poste nei seguenti punti:

- ingresso del villaggio dalla strada sterrata denominata "Su camiu de su Santu";
- ingresso del villaggio di San Salvatore dalla strada sterrata adiacente al chiosco Abraxas.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico dell'organizzazione dei festeggiamenti civili, restando il Comune di Cabras ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune di Cabras per 15 giorni consecutivi;

Che la presente ordinanza entrerà in vigore con l'apposizione della segnaletica regolamentare a cura del servizio tecnico comunale;

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;

Che ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune di Cabras, al T.A.R. Sardegna ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza viene inviata:

- ☐ Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
- ☐ Alla Questura di Oristano;
- ☐ Alla Stazione Carabinieri di Cabras;
- ☐ All'Area 5 – Polizia Locale – Sede;
- ☐ All'Area 4 – Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- ☐ All'associazione "Santu Sbradoeddu con sede in via Toscana a Cabras;
- ☐ Al presidente pro tempore dei festeggiamenti civili in onore di San Salvatore di Sinis 2026.

**Il Responsabile Area 5 Polizia
Locale**

(Dott. Lucio Formisano)

IL Responsabile del Servizio
Formisano Lucio / InfoCamere
S.C.p.A.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.